



Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE

Indizione Elezioni per il rinnovo della carica di Direttore del dipartimento - Triennio 2021/2024

IL DECANO

- VISTA** La Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n. 765 del 9 luglio 2019;
- VISTO** il Regolamento Elettorale d'Ateneo emanato con D.R. n. 399 del 3 maggio 2021 così come modificato dal DR 468 del 19 maggio 2021;
- PRESO ATTO** che il 30 giugno 2021 scade il mandato della carica del Direttore del Dipartimento per il Triennio 2018/2021;
- RAVVISATA** quindi la necessità di indire, almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del Direttore uscente, le elezioni per il rinnovo della carica del Direttore per il Triennio 2021/2024 e di convocare contestualmente il corpo elettorale;
- VISTE** le note Prot. n.91140 del 04/05/2021 e n.95543 del 13/05/2021 della Direzione Generale, recanti indicazioni sull'organizzazione delle elezioni per il rinnovo della carica di Direttore di dipartimento – Triennio 2021/2024;

DISPONE

ARTICOLO 1: indizione delle elezioni

Sono indette le elezioni per il rinnovo della carica di Direttore del Dipartimento per il Triennio 2021/2024.

ARTICOLO 2: date e modalità di votazione

Si potrà votare attraverso l'utilizzo della procedura telematica alla quale ciascun elettore potrà accedere da remoto con proprio PC, tablet o smartphone, utilizzando la login e la password istituzionale.

Le modalità di voto saranno dettagliate in un'apposita nota che verrà pubblicata nel sito web del Dipartimento.

Si voterà:

- il giorno **16 giugno 2021** dalle ore 09:00 alle ore 18:00 (I votazione);
- il giorno **18 giugno 2021** dalle ore 09:00 alle ore 18:00 in caso di mancanza del "quorum partecipativo" (II votazione) o di ballottaggio.
- il giorno **21 giugno 2021** dalle ore 09:00 alle ore 18:00 in caso di ballottaggio dopo la II votazione.

ARTICOLO 3: *elettorato attivo*

L'elettorato attivo, fatto salvo quanto disciplinato dall'articolo 4 del REA, è costituito dai componenti del Consiglio di dipartimento alla data di svolgimento delle elezioni.

ARTICOLO 4: *elettorato passivo*

L'elettorato passivo spetta, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4 del REA, ai professori ordinari o, in caso di assenza o indisponibilità, i professori associati afferenti al dipartimento, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) permanenza in servizio per l'intera durata del mandato prima del collocamento a riposo;
- b) possesso di una produzione scientifica ammissibile alla valutazione in base alla normativa vigente (art. 55 comma 1 dello Statuto). Per produzione scientifica ammissibile alla valutazione, si considera la presenza di almeno due prodotti della ricerca con le caratteristiche previste dal bando dell'ultima VQR riferiti al triennio solare precedente (1° gennaio – 31 dicembre), rilevabili dal sistema informativo di gestione interna dei dati della ricerca in uso presso l'Ateneo.

Detti requisiti i dovranno essere posseduti dai candidati alla data del **9 giugno 2021**.

Per poter svolgere la carica, il Direttore eletto deve essere a tempo pieno. Se a tempo definito, il candidato dovrà dichiarare la disponibilità ad optare per il tempo pieno al momento della presentazione della candidatura. L'opzione sarà esercitata al momento dell'elezione.

La carica di Direttore ha durata triennale e può essere rinnovata consecutivamente una sola volta.

ARTICOLO 5: *elenchi dell'elettorato attivo e passivo*

Gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo provvisorio saranno pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento entro il **4 giugno 2021**, mentre l'elenco dei candidati o elettorato passivo è pubblicato a seguito della verifica da parte della Commissione Elettorale.

Contro l'inclusione o esclusione dall'elenco dell'elettorato attivo o passivo, ogni appartenente a ciascuna delle categorie di personale interessato può ricorrere al Decano entro tre giorni dalla pubblicazione. Il Decano deciderà entro congruo termine al fine di consentire, se dovuto, l'inserimento negli elenchi degli aventi diritto.

ARTICOLO 6: *commissione elettorale*

La Commissione Elettorale è così composta:

Prof. Andrea Salis: Presidente effettivo

Prof. Stefano Naitza: Componente effettivo

Prof.ssa Francesca Mocci: Componente effettivo con funzioni di Segretario verbalizzante

Dott.ssa Carla Buosi: Supplente

ARTICOLO 7: *presentazione delle candidature*

Le candidature, accompagnate da un programma, dovranno essere presentate alla Commissione Elettorale entro il **9 giugno 2021**, tramite posta elettronica all'indirizzi : asalis@unica.it; fmocci@unica.it; snaitza@unica.it; cbuosi@unica.it

L'elenco dei candidati verrà reso noto con pubblicazione nel sito web del Dipartimento a seguito della riunione della Commissione elettorale.

Contro l'esclusione dalla candidatura l'interessato può ricorrere al Decano, entro tre giorni dalla pubblicazione, che deciderà nel merito entro congruo termine.

ARTICOLO 8: *quorum partecipativo*

In presenza di due o più candidati, le votazioni sono valide se vi ha preso parte un terzo degli aventi diritto al voto.

In presenza di un unico candidato, le votazioni sono valide se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

In caso di mancato raggiungimento del "quorum partecipativo", le votazioni sono ripetute (II votazione).

In tal caso rimangono invariate le candidature o l'elenco dell'elettorato passivo, fatte salve eventuali rinunce, mentre è aggiornato l'elenco dell'elettorato attivo. La seconda votazione e il ballottaggio sono validi indipendentemente dal numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto.

ARTICOLO 9: *quorum elettivo ed elezione*

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

In presenza di due o più candidati, nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. È eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella prima votazione risulti votato un solo candidato che non raggiunga la maggioranza richiesta, si procederà alla II votazione. In presenza di un unico candidato, stabilito il quorum partecipativo di cui all'art. 6, non è richiesto il quorum elettivo.

A parità di voti risulterà eletto il più anziano nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più giovane di età. Avverso il provvedimento di proclamazione degli eletti, ogni elettore, può proporre ricorso al Senato Accademico entro sette giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali. Il Senato Accademico decide in via definitiva entro i successivi dieci giorni.

ARTICOLO 10: *norme finali*

Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si rimanda alle disposizioni normative, statutarie e regolamentari vigenti e al Regolamento Elettorale di Ateneo.

Il Decano

Prof. Marcello Franceschelli